



COMUNE DI PAVIA

Al P. G. n.5148/2010

COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

RIUNIONE N. 3 DEL 16 MARZO 2010

Il giorno 16 marzo 2010, è stata convocata alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso la Sala Gruppi Consiliari 2 di Palazzo Mezzabarba, la *Commissione Consiliare speciale per la revisione dello Statuto del Comune e del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale*, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1. Analisi articoli dello Statuto che riguardano il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;**
- 2. Redazione ordine dei lavori;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Componenti della Commissione presenti:

Catarisano (8), Gimigliano (7), Mognaschi (5), Bobbio Pallavicini (2), Brendolise (5), Castagna (5), Sacchi (4), Ferloni (1), Vigna (1).

Assenti:

Adenti, Martini (1).

E' presente il Vice Presidente del Consiglio comunale Maggi e il Segretario Generale Dr. Mileti.

Il Presidente illustra il primo punto all'O.d.G. specificando che saranno trattati gli articoli dello Statuto che potrebbero incidere sul regolamento come dagli accordi presi nell'ultima seduta di commissione e dà la parola al Segretario.

Il Segretario indica quale soluzione quella di estrapolare dallo Statuto gli articoli che interessano il regolamento del Consiglio, quelli dall'art. 9 al 15 di contenuto e carattere generale in parte contenuto anche nel Testo Unico affinché modificando il Regolamento non si vada ad incidere sullo Statuto. A questo proposito ha predisposto un documento comparativo (allegato al verbale). Il documento prende in considerazione gli articoli 5 comma 3, art. 6, 11, 13, 45, 50, 51, 60, 67, 69, 71 del Regolamento confrontati con gli articoli 13, 14, 15, 50, 9, 10, 85, 86 dello Statuto.

Il consigliere Brendolise afferma che occorre fare una valutazione degli articoli occorre accordarsi inizialmente sui principi generali e stabilire i principi ispiratori del regolamento del Consiglio nello Statuto ad esempio cita le modifiche delle competenze attribuite al consiglio comunale negli anni cambiate. Occorre, quindi che vengano definiti prima, nello Statuto, gli indirizzi generali e il controllo.

Il Presidente Catarisano preferirebbe iniziare dal Regolamento trattando solo le regole di funzionamento del Consiglio e aspettare il Codice delle autonomie prima di modificare lo Statuto.

Il Consigliere Gimigliano pensa che sia più pratico iniziare dal Regolamento se, come dice il Segretario, non si incide sullo Statuto. Vorrebbe definire un metodo di lavoro.

Il Consigliere Bobbio Pallavicini richiama i consiglieri sull'ordine dei lavori già deciso precedentemente.

Il Presidente Catarisano preferirebbe iniziare con il Regolamento del Consiglio perché non vede, attualmente, l'esigenza di modificare le attribuzioni del Consiglio nello Statuto.

Il Consigliere Sacchi afferma che il Regolamento non ha bisogno di grandi cambiamenti se non alcuni di carattere tecnico, può quindi essere fatto un piccolo lavoro.

Il Presidente Catarisano, a questo punto, propone di leggere articolo per articolo del Regolamento e di formulare insieme le osservazioni e le modifiche rinviando la revisione dello Statuto.

Il Consigliere Bobbio Pallavicini propone di iniziare il lavoro dal testo fornito dal Segretario.

Il Consigliere Brendolise propone di fare, dapprima, un lavoro di modifica sul Capo I dello Statuto, articoli 9-15 e successivamente passare al regolamento.

Il Presidente Catarisano concorda con il consigliere Brendolise e invita i Consiglieri ad inviare le proprie osservazioni sugli articoli 9-15 dello Statuto per la prossima seduta di Commissione che, sentiti i componenti la Commissione, potrà tenersi il giorno 31 alle ore 18.00.

La seduta termina alle ore 20.20.

La Segretaria della Commissione
ANNA ROSA PANIGATI

Il Presidente della Commissione
CATARISANO ARMANDO

Allegato: Verifica tra Statuto e Regolamento

Allegato al Verbale

Verifica tra Statuto e Regolamento

Statuto art. 9-15

Regolamento

Art. 5 comma 3(Funzioni del Presidente)

*3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica, **dallo Statuto** e dal Regolamento del Consiglio Comunale:*

In particolare:

- a) concede la facoltà di parlare, dirige e modera le discussioni assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;*
- b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;*
- c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;*
- d) mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione degli Agenti di Polizia Municipale ivi assegnati;*
- e) ha facoltà di richiamare i Consiglieri e può sospendere o chiudere la seduta facendo redigere motivato processo verbale,*
- f) promuove la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie articolazioni, al fine di garantire le prerogative del Consiglio stesso e dei Consiglieri;*
- g) assegna le questioni alle competenti Commissioni e controlla la presentazione delle decisioni nei tempi fissati;*
- h) sovrintende al funzionamento degli Uffici del Consiglio comunale;*
- i) governa le risorse assegnate per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi;*
- j) mantiene il dovuto coordinamento con il Sindaco e i diversi settori dell'Amministrazione*

Statuto

Art. 13 [\[6\]](#)

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto nella prima seduta del Consiglio a scrutinio segreto, nei primi due scrutini con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati e con la maggioranza assoluta dei medesimi negli scrutini successivi.
2. Il Presidente predispone l'ordine del giorno e il calendario dell'attività del Consiglio, tenendo conto delle indicazioni della conferenza dei Capigruppo, della quale è componente anche il Vicepresidente; organizza l'attività del Consiglio e delle commissioni, se del caso assegnando a queste, in relazione a singoli atti, compiti referenti, redigenti o deliberativi; si pronuncia, sentito il Segretario comunale, sulle questioni di applicazione del regolamento consiliare.
3. Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un consigliere, con funzioni di Vicepresidente, eletto a scrutinio segreto, immediatamente dopo l'elezione del Presidente, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere entrambi alle liste collegate al Sindaco o alle altre liste.
4. Il Presidente o il Vicepresidente possono essere revocati per grave inosservanza dei loro compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento del Consiglio

5. La mozione motivata di revoca, proposta da almeno ventuno componenti del Consiglio ed immediatamente comunicata al Presidente o al Vicepresidente a cura della segreteria comunale, è messa ai voti, preceduta solo da eventuali dichiarazioni di voto, non prima di dieci giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione ed è approvata se riceve, in un unico scrutinio segreto, il voto favorevole di ventisette componenti del Consiglio. Il Presidente o il Vicepresidente hanno diritto di esporre previamente alla votazione, anche in forma scritta, le proprie osservazioni sulle violazioni indicate nella proposta di revoca.
 6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
 7. Il Presidente, il Vicepresidente e il Sindaco partecipano alle riunioni della conferenza dei Capigruppo senza diritto di voto.
-

Regolamento

CAPO III – Gruppi consiliari

Art. 6 (Composizione ed organizzazione dei gruppi consiliari)

2. Ciascun Gruppo, ad eccezione di quello misto, è costituito da almeno 3 Consiglieri, ai sensi dello **Statuto** comunale, salvo quanto ivi previsto; nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.

Statuto

Art. 15 [\[8\]](#)

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale opera secondo il metodo dell'organizzazione programmata dei lavori, privilegiando l'accordo nella conferenza dei capigruppo sulle modalità di svolgimento degli stessi.
 - b) ciascun gruppo, ad eccezione di quello misto, è composto da almeno tre consiglieri; tuttavia, è possibile costituire gruppi formati da uno o due consiglieri, che siano gli unici eletti di liste che abbiano partecipato autonomamente alle elezioni. Ai fini dell'utilizzazione delle strutture al servizio del Consiglio, i gruppi formati da meno di tre consiglieri sono tenuti a costituire raggruppamenti di consistenza pari almeno a tale numero;
-

Regolamento

CAPO IV - Commissioni consiliari

Art. 8 (Istituzione e competenze delle Commissioni permanenti)

2. La Commissione di Garanzia è disciplinata dallo **Statuto** Comunale.

Statuto

Art. 14 [\[7\]](#)

Commissioni consiliari

6. E' istituita la Commissione consiliare di garanzia, formata secondo i criteri indicati nel comma 1.

9. La Commissione di garanzia vigila sulla corretta attuazione del diritto dei consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni. Il Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Commissione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Regolamento

Art. 11 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni)

*2. Nella prima seduta la Commissione procede con votazioni separate e a voto palese alla elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e del Vice Presidente. Le candidature debbono essere presentate e motivate da un Consigliere appartenente alla Commissione. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto, mediante voto plurimo, un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale. Fa eccezione la Commissione di Garanzia disciplinata dallo **Statuto**.*

Statuto

Art. 14 [\[7\]](#)

Commissioni consiliari

7. Il Presidente della Commissione di garanzia è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti di essa appartenenti alle minoranze e dalle stesse indicati, con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti del Consiglio; risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; l'elezione deve avvenire entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio per grave inosservanza dei suoi compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento della Commissione, su proposta dei componenti della Commissione che rappresentino almeno due terzi dei voti in Commissione, con il voto favorevole, in un unico scrutinio segreto, di tre quarti dei componenti del Consiglio.

Regolamento

Art. 11 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni)

*3. Il Presidente del Consiglio Comunale rende noto la composizione delle Commissioni consiliari al Sindaco, alla Giunta, ai Consigli Circostrizionali, ai Revisori dei Conti, agli Organismi di Partecipazione previsti dallo **Statuto**.*

Statuto

CAPO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art.50 Consulte

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di Consulte per singoli settori dell'azione amministrativa o per specifici problemi di rilevante interesse sociale.
2. Le Consulte svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività degli organi del Comune su questioni relative al settore di rispettiva competenza, attraverso il pubblico confronto tra componenti diverse della società civile e dell'amministrazione locale. Tale attività è svolta al fine di

produrre materiali, informazioni ed opinioni che possano meglio orientare le decisioni e l'attività degli organi di governo e di indirizzo comunali, nonché dei soggetti cui è attribuita la gestione di pubblici servizi.

3. Ciascuna Consulta è composta da:

- a) un delegato nominato da ogni associazione registrata che opera nel settore della Consulta medesima;
- b) gli assessori competenti nel settore;
- c) un rappresentante di ciascun Consiglio circoscrizionale interessato;
- d) i componenti della Commissione consiliare competente sulle questioni oggetto di trattazione in seno alla Consulta;
- e) un rappresentante per ogni azienda, istituzione società od ente ai quali sia stata affidata la gestione di pubblici servizi di essenziale interesse per il settore di competenza della Consulta.

4. Ciascuna Consulta elegge nel proprio ambito un Presidente prescelto tra i delegati delle associazioni presenti. Spetta al Presidente convocare la Consulta almeno due volte all'anno; coordinarne i lavori; rappresentarla presso gli organi comunali.

5. Le modalità per il funzionamento e l'organizzazione delle Consulte, i mezzi necessari per lo svolgimento della loro attività, la pubblicità dei loro lavori sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione.

Art.

51

Partecipazione degli utenti

1. Gli utenti dei servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, concorrono: alla determinazione degli indirizzi e dei criteri relativi all'erogazione delle prestazioni alla collettività; al controllo della qualità e dell'efficienza dei servizi anche in rapporto alla loro continuità; all'elaborazione dei piani di sviluppo dei servizi medesimi.

Le forme di partecipazione diffusa degli utenti sono disciplinate dai regolamenti per i servizi gestiti direttamente dal Comune o tramite istituzione, dagli statuti per i servizi gestiti da aziende speciali o da società per azioni, dalle convenzioni per quelli affidati in concessione a terzi.

Regolamento

Art. 13 (Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente di Commissioni)

2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di Membri della Commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del Consiglio Comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

La votazione è espressa mediante voto plurimo ai sensi dell'art 10, comma 5, del presente Regolamento.

*Fa eccezione la Commissione di garanzia disciplinata dallo **Statuto**.*

Statuto

Art. 14 [\[7\]](#)

Commissioni consiliari

7. Il Presidente della Commissione di garanzia è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti di essa appartenenti alle minoranze e dalle stesse indicati, con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti del Consiglio; risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; l'elezione deve avvenire entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio per grave inosservanza dei suoi compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al

funzionamento della Commissione, su proposta dei componenti della Commissione che rappresentino almeno due terzi dei voti in Commissione, con il voto favorevole, in un unico scrutinio segreto, di tre quarti dei componenti del Consiglio.

Regolamento

Art. 21 (Mozioni)

*1. La mozione consiste in una concreta proposta scritta di risoluzione, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo **Statuto**, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune, delle Aziende e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali esso partecipa. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.*

Statuto

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 [\[2\]](#)

Ruolo del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, organo rappresentativo della comunità civica, è titolare della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo nei confronti degli altri organi di governo, dell'organizzazione comunale e delle strutture di gestione dei servizi.
2. Il Consiglio esercita i poteri di autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e di programmazione non demandati dalla legge ad altri organi; delibera in via esclusiva gli atti fondamentali indicati dalla legge; provvede alla nomina di componenti di organi collegiali e di rappresentanti comunali ad esso espressamente riservata dalla legge e, ove ammessa, alla loro revoca.
3. L'azione del Consiglio è improntata al principio della massima informazione alla Città.

Art. 10 [\[3\]](#)

Compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

1. Nell'esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale, in particolare:
 - a) approva mozioni e ordini del giorno volti all'indirizzo e al controllo dell'attività politico-amministrativa degli organi di governo del Comune;
 - b) partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica del programma di governo secondo le modalità indicate nell'art. 11;
 - c) negli ambiti e secondo le modalità indicati nel capo V del titolo IV, approva gli indirizzi alle strutture di gestione dei servizi, agli enti sovvenzionati o comunque sottoposti a vigilanza e definisce i criteri per l'esercizio della vigilanza; in correlazione con gli indirizzi rivolti esercita i poteri di nomina e di revoca di sua spettanza;
 - d) definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco;
 - e) approva le direttive al Sindaco in ordine agli accordi di programma e alle conferenze di servizi concernenti oggetti di competenza consiliare e ne verifica l'osservanza;

f) formula indirizzi per la promozione della rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune.

2. Al fine dell'esercizio della funzione consiliare di controllo politico-amministrativo sul raggiungimento degli obiettivi posti, entro il mese di maggio di ciascun anno il Sindaco trasmette al Consiglio un documento sulla verifica dei risultati della gestione nell'anno precedente, specificamente riferito anche all'organizzazione comunale e alle strutture di gestione dei servizi, unitamente alle relazioni annuali a consuntivo dell'attività svolta predisposte dal Difensore civico dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, dai componenti di nomina comunale degli organi delle strutture di gestione dei servizi, dai concessionari di pubblici servizi comunali, dalla Giunta comunale sull'attività contrattuale; trasmette altresì una propria relazione conoscitiva sullo stato dei servizi socio-sanitari nel territorio comunale.

Il Consiglio esamina i risultati della gestione in apposita sessione non oltre il mese di giugno, con l'eventuale audizione dei componenti di nomina comunale nelle strutture di gestione dei servizi, e si esprime tramite approvazione di ordini del giorno.

Regolamento

Art. 45 (Mozione d'ordine)

*1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di Legge, dello **Statuto**, del presente Regolamento, relativa alla procedura e/o all'ordine dei lavori, delle discussioni e delle votazioni.*

Statuto

Tutto

Regolamento

Art. 50 (Validità delle votazioni)

*3. Nei casi di elezione di rappresentanti del Comune in organi collegiali, con rappresentanza anche delle minoranze, si osservano le disposizioni dello **Statuto**.*

Statuto

Art. 85

Competenze per le nomine

1. Le nomine o le designazioni di amministratori, sindaci e revisori dei conti in Aziende, Istituzioni, società ed altri enti, alla formazione dei cui organi il Comune concorra, sono operate dal Sindaco ovvero dal Consiglio Comunale.

2. Sono di competenza del Consiglio Comunale le nomine o le designazioni per le quali disposizioni legislative, riservino espressamente la competenza al Consiglio.

3. Sono di competenza del Sindaco tutte le altre nomine e designazioni, nell'osservanza degli indirizzi a tal fine determinati dal Consiglio Comunale all'inizio di ciascun mandato amministrativo subito dopo l'approvazione degli indirizzi di governo.

4. Restano salve le diverse disposizioni di legge, di regolamento o di **statuto** concernenti le nomine e le designazioni di amministratori nei soggetti giuridici, di cui al 3° comma del precedente art. 81, alla formazione dei cui organi il Comune concorra.

Art. 86

Procedura di nomina

1. Le nomine o le designazioni in Aziende, Istituzioni, società ed altri enti sono operate dagli organi competenti del Comune sulla base di candidature accompagnate da un curriculum vitae dell'interessato che dimostri idoneamente il possesso da parte dell'aspirante dei requisiti prescritti per legge, regolamento o **statuto** e dai criteri per le nomine, nonché di professionalità ed esperienza specificamente correlate alla carica da ricoprire e di onorabilità personale.
2. Le candidature, ritualmente presentate, sono esaminate da apposita commissione consiliare costituita all'inizio di ciascun mandato amministrativo, potendo la stessa convocare, in pubblica udienza, per chiarimenti ed illustrazioni, i candidati; la commissione esamina le candidature ed accerta il possesso dei requisiti prescritti dai candidati e forma un articolato parere su di una rosa di candidati che, oltre a possedere i requisiti, risultino particolarmente idonei a ricoprire la carica interessata; il parere è rimesso entro 15 giorni all'organo competente per la nomina o la designazione, il quale decide in piena autonomia anche prescindendo dalla rosa, ma nell'ambito delle candidature presentate entro i termini prescritti.
3. Nel caso di nomine o designazioni di tre o più amministratori in un soggetto giuridico da parte del Consiglio Comunale, il Consiglio stesso delibera con voto limitato ai due terzi degli eligendi, arrotondato, se del caso, per difetto; restano salve le diverse disposizioni di legge.
4. Nel caso in cui il Sindaco debba nominare o designare amministratori in numero superiore a due e che leggi, regolamenti o statuti prevedano la necessaria rappresentanza delle minoranze, il Sindaco stesso provvede, uditi i capigruppo consiliari di minoranza, accogliendone le indicazioni unitarie, o, in caso di mancato accordo tra i capigruppo, decidendo in piena autonomia.
5. Circa le modalità di presentazione delle candidature e quant'altro non disciplinato dal presente **Statuto**, si provvederà con apposita deliberazione consiliare.
6. Le nomine e le designazioni sono operate dagli organi competenti entro i termini prescritti dalla normativa vigente, essendo il Segretario Generale tenuto, in caso di omissioni, a trasmettere immediatamente all'organo cui è attribuito per legge il potere sostitutivo l'elenco delle cariche da ricoprire, accompagnato dai curricula depositati e dal parere della commissione consiliare.

Art. 15 [\[8\]](#)

Funzionamento del Consiglio comunale

2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto delle leggi e dello **statuto** ed in attuazione dei seguenti principi:
 - c) nei casi in cui spetti al Consiglio l'elezione di componenti di organi collegiali o di rappresentanti del Comune in enti, e per disposizioni di legge o di **statuto** debba essere garantita la presenza delle minoranze, si procede con votazioni separate degli appartenenti alla maggioranza ed alla minoranza; i consiglieri si considerano aderenti all'uno o all'altro schieramento con riferimento al voto espresso in sede di approvazione di ordini del giorno sul documento di programma o con riferimento a successive dichiarazioni di adesione o di dissociazione risultanti dal verbale di una seduta del Consiglio.

Regolamento

Art. 50 (Validità delle votazioni)

5. *Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo **Statuto** comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.*

Statuto

Art. 15 [8]

Funzionamento del Consiglio comunale

2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto delle leggi e dello **statuto** ed in attuazione dei seguenti principi:

d) il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di **statuto** richiedano maggioranze diverse;

Regolamento

Art. 51 (Modi di votazione e proclamazione dei risultati)

*1. Le votazioni hanno luogo, di regola, a scrutinio palese. Lo scrutinio palese avviene mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, ove esistente e funzionante. Avviene per alzata di mano in caso di assenza o non funzionamento degli strumenti elettronici. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla Legge o dallo **Statuto** o su richiesta di almeno cinque (5) consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi alla Presidenza al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.*

Statuto

Art. 15 [8]

Funzionamento del Consiglio comunale

2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto delle leggi e dello **statuto** ed in attuazione dei seguenti principi:

c) nei casi in cui spetti al Consiglio l'elezione di componenti di organi collegiali o di rappresentanti del Comune in enti, e per disposizioni di legge o di **statuto** debba essere garantita la presenza delle minoranze, si procede con votazioni separate degli appartenenti alla maggioranza ed alla minoranza; i consiglieri si considerano aderenti all'uno o all'altro schieramento con riferimento al voto espresso in sede di approvazione di ordini del giorno sul documento di programma o con riferimento a successive dichiarazioni di adesione o di dissociazione risultanti dal verbale di una seduta del Consiglio.

Regolamento

Art. 51 (Modi di votazione e proclamazione dei risultati)

*4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla Legge, dallo **Statuto** e dal Regolamento o dietro la richiesta di almeno dodici (12) consiglieri. Ove possibile, lo scrutinio segreto avviene mediante procedimento elettronico. Nelle elezioni e nelle nomine avviene mediante deposito di apposita scheda nell'urna a ciò predisposta.*

Statuto

Art. 15 [8]

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale opera secondo il metodo dell'organizzazione program-mata dei lavori, privilegiando l'accordo nella conferenza dei capigruppo sulle modalità di svolgimento degli stessi.

2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto delle leggi e dello **statuto** ed in attuazione dei seguenti principi:

a) ciascun consigliere dichiara, nei termini e nelle forme previste dal regolamento, a quale gruppo intende aderire; in difetto è assegnato al gruppo misto;

b) ciascun gruppo, ad eccezione di quello misto, è composto da almeno tre consiglieri; tuttavia, è possibile costituire gruppi formati da uno o due consiglieri, che siano gli unici eletti di liste che abbiano partecipato autonomamente alle elezioni. Ai fini dell'utilizzazione delle strutture al servizio del Consiglio, i gruppi formati da meno di tre consiglieri sono tenuti a costituire raggruppamenti di consistenza pari almeno a tale numero;

c) nei casi in cui spetti al Consiglio l'elezione di componenti di organi collegiali o di rappresentanti del Comune in enti, e per disposizioni di legge o di **statuto** debba essere garantita la presenza delle minoranze, si procede con votazioni separate degli appartenenti alla maggioranza ed alla minoranza; i consiglieri si considerano aderenti all'uno o all'altro schieramento con riferimento al voto espresso in sede di approvazione di ordini del giorno sul documento di programma o con riferimento a successive dichiarazioni di adesione o di dissociazione risultanti dal verbale di una seduta del Consiglio.

d) il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di **statuto** richiedano maggioranze diverse;

e) sono costituite apposite strutture al servizio del Consiglio, al cui funzionamento sono previsti in bilancio appositi stanziamenti; nell'ambito di tali strutture sono assegnati ai gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica, mezzi adeguati per l'esercizio dei loro compiti.

Regolamento

Art. 60 (Numero legale – prima e seconda convocazione)

*6. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, **Statuto** o Regolamento, maggioranze speciali*

Statuto

Art. 15 [8]

Funzionamento del Consiglio comunale

2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto delle leggi e dello **statuto** ed in attuazione dei seguenti principi:

d) il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di **statuto** richiedano maggioranze diverse;

Regolamento

Art. 66 (Commissione in sede consultiva)

*2. Si prescinde dal parere delle Commissioni nei casi di cui al comma 2 dell'art. 14 dello **Statuto**.*

Statuto

Regolamento

Art. 67 (Commissione in sede redigente)

2. Entro il termine di ventiquattro (24) ore dall'inizio della seduta del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la delibera redatta dalla commissione, ciascun Capogruppo e ciascun Consigliere Comunale può chiedere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.

Sulla richiesta il Consiglio decide a maggioranza.

*Nel caso in cui la richiesta di cui sopra sia formulata entro lo stesso termine da almeno due Capigruppo o tre Consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 4° comma, ultima parte dello **Statuto**, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio Comunale in apertura di seduta.*

Statuto

Regolamento

Art. 68 (Commissione in sede deliberante e modalità di esercizio della funzione deliberante)

*1. L'esercizio da parte della Commissione della funzione deliberante prevista dallo **Statuto** è precluso alle seguenti materie:*

- strumenti di programmazione urbanistica, salvo che per l'approvazione definitiva in assenza di osservazioni;*
- atti che comportino previsioni di spesa superiori a 50.000 EURO;*
- atti che impegnino l'Amministrazione per una durata superiore all'anno;*
- atti normativi e d'indirizzo;*
- provvedimenti che richiedano una maggioranza qualificata.*

Statuto

Regolamento

Art. 69 (Indagini conoscitive)

*1. Ai sensi dello **Statuto**, il Consiglio comunale può deliberare di demandare a Commissioni Consiliari l'effettuazione di indagini conoscitive, su materie inerenti alle funzioni consiliari, intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni, fissando il termine entro cui la Commissione deve concludere i propri lavori*

Statuto

Art. 14 [\[7\]](#)

Commissioni consiliari

2. Le commissioni hanno di regola competenze consultive ed esprimono pareri non vincolanti; si prescinde dal parere nei casi d'urgenza qualora il Consiglio deliberi in tal senso con il voto favorevole di due terzi dei presenti e comunque quando sia trascorso il termine assegnato dal Presidente senza che il parere sia stato reso. Ciascun argomento è assegnato ad una o più commissioni dal Presidente sulla base della competenza per materie definita dal regolamento sul funzionamento del Consiglio previsto dall'art. 15, comma 2.

Regolamento

Art. 71 (Commissione di Garanzia)

*1. Il funzionamento della Commissione di Garanzia è disciplinato dallo **Statuto** (art. 14). Essa vigila sulla corretta attuazione del diritto dei Consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni. Essa effettua, invitando il Sindaco, periodiche udienze conoscitive con il Direttore generale e con i Presidenti delle Aziende ed Istituzioni comunali e delle 40 Società in cui il Comune detenga capitale di controllo, nonché con i rappresentanti comunali in Enti e nelle assemblee di altre Società; alle udienze partecipano, se invitati, anche gli Assessori competenti per materia. Tali risultanze potranno essere trasmesse al Sindaco, al Presidente del Consiglio e, ove occorresse, costituire oggetto di dibattito in Consiglio Comunale.*

Statuto

Art. 14 [\[7\]](#)

Commissioni consiliari

1. Sono istituite in seno al Consiglio comunale commissioni permanenti formate nel rispetto del principio di proporzionalità, così da assicurare la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.
2. Le commissioni hanno di regola competenze consultive ed esprimono pareri non vincolanti; si prescinde dal parere nei casi d'urgenza qualora il Consiglio deliberi in tal senso con il voto favorevole di due terzi dei presenti e comunque quando sia trascorso il termine assegnato dal Presidente senza che il parere sia stato reso. Ciascun argomento è assegnato ad una o più commissioni dal Presidente sulla base della competenza per materie definita dal regolamento sul funzionamento del Consiglio previsto dall'art. 15, comma 2.
3. Il Presidente può assegnare alle commissioni permanenti l'istruzione di atti deliberativi, lo svolgimento della discussione sui medesimi e la redazione dello schema di delibera, ferma restando la votazione finale del Consiglio, preceduta dalle sole dichiarazioni di voto; tuttavia, nei termini fissati dal regolamento, almeno due capigruppo o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.
4. Nel rispetto delle indicazioni poste dal regolamento e comunque sempre con esclusione degli atti normativi e di programmazione, il Presidente, quando il contenuto della pratica lo consenta, può assegnare alle commissioni permanenti l'adozione di atti deliberativi; tuttavia, nei termini fissati dal regolamento, ciascun capogruppo o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.
5. Il Consiglio può istituire, in conformità alle previsioni del regolamento, commissioni speciali con competenze e durata determinate dalla deliberazione istitutiva e può altresì demandare a commissioni permanenti o speciali l'effettuazione di indagini conoscitive su materie inerenti alle funzioni consiliari. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni di inchiesta sull'attività dell'amministrazione, definendone i poteri e stabilendo il termine per l'espletamento dell'inchiesta.
6. E' istituita la Commissione consiliare di garanzia, formata secondo i criteri indicati nel comma 1.

7. Il Presidente della Commissione di garanzia è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti di essa appartenenti alle minoranze e dalle stesse indicati, con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti del Consiglio; risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; l'elezione deve avvenire entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio per grave inosservanza dei suoi compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento della Commissione, su proposta dei componenti della Commissione che rappresentino almeno due terzi dei voti in Commissione, con il voto favorevole, in un unico scrutinio segreto, di tre quarti dei componenti del Consiglio.

8. La Commissione di garanzia, oltre ai compiti espressamente demandatili dal presente **statuto**, effettua, invitando il Sindaco, periodiche udienze conoscitive con il Direttore generale e con i presidenti delle aziende ed istituzioni comunali e delle società in cui il Comune detenga il capitale di controllo, nonché con i rappresentanti comunali in enti e nelle assemblee di altre società; alle udienze partecipano, se invitati, anche gli assessori competenti per materia.

9. La Commissione di garanzia vigila sulla corretta attuazione del diritto dei consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni. Il Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Commissione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
